

R.G. N. 1900/05
N.ordinanza



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
per il distretto della Corte di Appello di
TORINO

in persona dei signori

Dott.

Presidente

Dott.

Magistrato di sorveglianza

Dott.

Esperto componente

Dott.

Esperto componente

emette la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza relativo al **reclamo del detenuto avverso censura corrispondenza**

in relazione alla pena di cui a provvedimento cumulo del 16.12.2004 Proc. Rep. c/o tribunale Venezia

nei confronti di *****

nato a Imperia il

03.06.1960

e detenuto in Casa Circondariale Biella
difeso dall'Avv.

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all'interessato ed al difensore;

CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

UDITE le conclusioni () del rappresentante del P.M., dott. Scalia e del difensore;

OSSEVA

Il condannato ha proposto reclamo contro il provvedimento 28.02.2005 del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli con il quale veniva assoggettato a provvedimento di controllo della corrispondenza.

Nella articolata impugnazione, egli, oltre a una dettagliata disamina della disciplina vigente nella materia, appunta, in fatto, le sue doglianze sul fatto che ben 11 provvedimenti di censura si siano succeduti in modo stereotipo, senza che egli potesse comprenderne i motivi specifici e senza che ne sia risultato alcun indizio rilevante.

In effetti, la disciplina della materia, come risultante dalla consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, recepita nella recente riforma dell'istituto, poggia su alcuni caposaldi.

In primo luogo, la restrizione del valore costituzionalmente tutelato, anche per la persona detenuta, della corrispondenza, deve conseguire a un atto motivato della autorità giudiziaria e, in secondo luogo, deve trattarsi di compressione di un valore costituzionale strettamente necessaria e proporzionata alla tutela di altre esigenze.

I provvedimenti nella materia debbono allora soddisfare una coppia di requisiti. Il primo, formale, concerne la tutela del diritto di difesa. Il provvedimento deve cioè dare conto dei motivi del sacrificio alla libertà della corrispondenza in modo tale che il soggetto sia posto nelle condizioni di comprendere il perché di tale assoggettamento e difendersi effettivamente, contraddicendo in modo puntuale. La motivazione non può allora essere stereotipa o apparente.

Sotto il profilo sostanziale, pur non potendosi negare una notevole importanza preventiva dell'assoggettamento a controllo della corrispondenza e, di conseguenza, non potendosi richiedere la *prova* in senso giurisdizionale di fatti di reato correlati al contenuto della medesima, sembra quantomeno necessario che: a) sussistano *ragioni concrete* che, sia pure a livello di *indizio ragionevole*, facciano ritenere necessaria la limitazione; b) tali ragioni, oltre che concrete, abbiano una portata *individualizzante* e possano pertanto concernere specificamente il condannato di cui si tratta. Ciò significa che non paiono ammissibili provvedimenti genericamente fondati sulla “gravità dei reati commessi” o “la pericolosità sociale” ovvero il pericolo, ancor più generico, che un soggetto detenuto si presti a far da tramite nella corrispondenza tra altri detenuti, in assenza di indizi specifici.

Se ciò fosse sufficiente, il provvedimento potrebbe, in buona sostanza essere adottato con riferimento a qualsiasi detenuto e in qualunque situazione, e le garanzie di legge (e Costituzione) andrebbero del tutto frustrate.

Il provvedimento impugnato, in effetti, non si presenta in linea con tali standard, visto che fa un generico riferimento a “gravità dei reati”, “pericolosità del condannato e delle persone con cui intrattiene corrispondenza” (senza che esse siano individuate o individuabili) e al pericolo di “triangolazioni”.

Difetta qualsivoglia riferimento alla specificità della situazione del condannato che abbia adeguato effetto individualizzante. Naturalmente è ben possibile che indizi a carico di un soggetto abbiano natura collettiva, ma deve risultare che essi sono riferibili anche al condannato e sono di gravità tale da giustificare una misura così invasiva della intimità della persona detenuta.

Il provvedimento dovrebbe pertanto essere annullato già solo sotto il profilo del difetto di motivazione.

Deve anche aggiungersi che neppure l'ulteriore istruttoria espletata dal Tribunale di Sorveglianza ha fatto emergere elementi sufficienti a sostenere il controllo, anche ammettendo di poter superare il profilo del vizio di motivazione. In effetti, dalla nota fatta pervenire dall'istituto penitenziario è solo risultato che nella sezione di detenzione si trovano persone con precedenti di terrorismo, che controllo sulla corrispondenza è stato disposto, nei confronti di taluno, dall'autorità inquirente. Ma nessun elemento, anche dal punto di vista meramente indiziario, viene riferito alla persona del *****.

A ciò, per quanto attiene il pericolo di triangolazioni, sia aggiunga che la stessa nota riferisce come due detenuti della sezione non siano soggetti al controllo. Lungi dal trarsi da questa indicazione un argomento a fondamento del provvedimento impugnato, se ne trae una indicazione di segno opposto. Non è in alcun modo dato di comprendere perché il ***** sarebbe stato assoggettato a tale misura e altri compagni no. In altre parole, neppure dalla collocazione nella sezione, si possono trarre elementi a sostegno della misura (che altrimenti avrebbe dovuto essere applicata a tutti).

Il reclamo è pertanto fondato

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 666, 678 c.p.p.;

ACCOGLIE il reclamo e annulla il provvedimento 28 febbraio 2005 Magistrato di Sorveglianza Vercelli.

Così deciso in Torino, 11 Maggio 2005

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE